

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2015 promossa da:

SOCIETA' DEBITRICE

FIDEIUSSORE 1

FIDEIUSSORE 2

PARTE ATTRICE

contro

BANCA ALFA

PARTE CONVENUTA

SOCIETA' CESSIONARIA

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- FATTO E DIRITTO -

I. Il contenuto della presente sentenza si atterrà al canone normativo dettato dagli art. 132, co. 2°, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.

Detto canone redazionale è stato del resto ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui "gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica".

II. Di conseguenza il giudicante si limita a rilevare come la domanda introdotta dalla società attrice unitamente ai relativi garanti, contro la convenuta società **BANCA ALFA**, ora fusa per incorporazione in **BANCA BETA**, per chiedere l'accertamento del saldo dei rapporti di c/c intrattenuti col predetto Istituto, sui quali asseritamente la banca avrebbe addebitato oneri e costi non dovuti perché illegittimi e/o non pattuiti, con richiesta di condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite e con risarcimento del danno, non sia sorretta da utili allegazioni e supporto probatorio.

Venendo all'esame della domanda di ripetizione attorea, preliminarmente, il Tribunale rileva che i rapporti di conto corrente in contestazione sono stati chiusi in pendenza di giudizio, conseguentemente la domanda di ripetizione attorea può essere esaminata e decisa come tale.

Al riguardo, come non ha mancato di eccepire la Banca convenuta nel costituirsi in giudizio, non è forse inutile richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui, al correntista, in

presenza di conto ancora aperto è dato solo agire per far dichiarare la nullità dei pretesi addebiti illegittimi, ma non per la ripetizione di un pagamento (cfr. Cass. Civ. 24418/2010; C. Cass. 798/2013), posto che, come affermato in casi analoghi dalla giurisprudenza è “certamente condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale l’annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione di massimo scoperto o altre spese) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca” (cfr. per tutte, Tribunale di Roma, sentenza n. 5823/2019).

Ad ogni modo, sia in ipotesi di azione di mero accertamento che di domanda di ripetizione di indebito, che più in generale nei giudizi promossi dal cliente-correntista, per far valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti in conto corrente, grava sulla parte attrice l’onere, innanzitutto, di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l’onere di fornire la relativa prova.

Sul tema, la Suprema Corte, con sentenza n. 9201/2015, ha affermato infatti quanto segue: “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto ... l’onere probatorio gravante a norma dell’art. 2697 cc su chi intende far valer in giudizio un diritto, ... Il Giudice può infatti accertare d’ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d’ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell’onere probatorio che in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”.

Venendo al caso in esame, il Tribunale, così come osservato dalla **BANCA ALFA** convenuta sin dalla costituzione in giudizio, nella citazione attorea manca del tutto l’indicazione di quelli che sarebbero stati i pretesi addebiti illegittimi, considerato che l’oggetto della perizia di parte prodotta a supporto della domanda si incentra soltanto sul contestato superamento del tasso soglia determinato ai fini dell’usura.

Peraltro, deve rilevarsi come la parte attrice, in esito all’eccezione di nullità della citazione sollevata in comparsa dalla convenuta, alla prima udienza di trattazione, abbia ancora soltanto genericamente contestato le circostanze di fatto poste a base delle eccezioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta della Cassa, limitandosi a chiedere i termini per il deposito delle memorie di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c, con le quali non ha poi ulteriormente precisato e specificato le proprie domande ed eccezioni ed ha invece richiesto ammettersi *ctu* tecnica diretta alla verifica del rapporto per cui è causa, istanza tuttavia disattesa per le motivazioni meglio indicate a verbale d’udienza del 20.04.17, qui richiamato.

La parte attrice, anche da ultimo nelle note conclusive in atti, domanda la revoca della predetta ordinanza, insistendo per l’ammissione di *ctu* diretta a calcolare se nell’ambito dei rapporti inter partes oggetto di causa siano stati inseriti ed addebitati interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, interessi non pattuiti e/o usurari, ... sostenendo che in presenza di una perizia di parte, non sarebbe comunque esplorativo l’incarico conferito al *ctu*.

Al contrario deve invece essere ribadito, quanto già affermato all’udienza del 20 aprile 2017, e pertanto, il principio, universale, infedifabile e vevole per qualunque procedimento, per il quale, l’attore che aspiri ad ottenere dal Giudice una consulenza tecnica deve preventivamente soddisfare il proprio onere di allegazione, adempimento in difetto del quale la misura istruttoria non potrà mai essere disposta.

Passando all’esame nel merito della domanda attorea, valga osservare che i documenti agli atti del giudizio, consentono di rilevare, che nel contratto di c.c. (doc. 1) tra le relative condizioni economiche

non risulta indicata la misura del tasso debitore pattuito e pur tuttavia, nella fattispecie risulta inapplicabile alla il disposto di cui all'art. 1284 c.c.

Difatti, nel contratto in parola, al relativo art. 16, è espressamente prevista la facoltà della Banca di modificare le condizioni applicate, e, la convenuta, non ha mancato di produrre in giudizio il contratto per modifiche affidamenti del 7 luglio 2005 (doc. 8) ed il contratto per affidamenti in conto corrente del 17 maggio 2006 (doc. 11), ove sono invece indicati i tassi di interessi praticati.

La contestazione attorea relativa all'illegittimità delle variazioni praticate dalla Banca è stata sollevata in maniera del tutto generica, e, sebbene una contestazione generica equivalga di fatto a non contestazione, la convenuta ha replicato di aver periodicamente inviato al correntista le comunicazioni prescritte ai sensi dell'art. 118 TUB, talune peraltro prodotte in giudizio (cfr. doc. 12 produzioni di parte convenuta), oltre agli estratti conto periodici ai sensi dell'art. 1832 c.c. e degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 385/93, i quali mai sono stati oggetto di contestazione da parte della società correntista che pertanto non solo li ha tacitamente approvati, riconoscendosi peraltro espressamente debitrice, come si desume dal riconoscimento del debito, contenuto nelle lettere del 25 marzo 2013 (doc. 14) e 15 giugno 2013 (doc. 15) prodotte in atti.

Altrettanto generica è l'eccezione che gli attori muovono in ordine all'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, con riferimento alla quale, deve osservarsi che nei contratti di apertura di credito in conto corrente del 5 agosto 2002 (doc. 5) e del 3 settembre 2002 (doc. 6) risulta convenuto per gli interessi la medesima periodicità di capitalizzazione, risultando pertanto conformi al principio della pari periodicità di cui agli artt. 120 TU e 2 della delibera CICR.

Quanto invece alla dedotta nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, deve osservarsi che la parte attrice non effettua alcuna contestazione di carattere specifico in ordine alla conformità della quantificazione della stessa nei rapporti oggetto di giudizio rispetto ai criteri contrattuali, essendosi limitata a contestarne genericamente la nullità per indeterminatezza e per mancanza di causa, quando invece, è ormai pacifico che detta commissione, definita nella tecnica bancaria quale il corrispettivo pagato dal correntista per compensare la banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione dell'utilizzo dello scoperto di conto, essendo appunto diretta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca, è meritevole di tutela e ben può essere pattuita tra le parti, rientrando nell'autonomia contrattuale riconosciuta alle medesime ex art. 1322 c.c.

Nel rapporto oggetto di giudizio risulta del resto disciplinata nel contratto di affidamento in c.c. del 17.05.2006 (cfr. doc. 11) ed asseritamente è stata applicata in conformità alla convenzioni intercorse fino al 28.06.2009.

Anche le doglianze sollevate in ordine alle altri commissioni e al sistema dei "giorni di valuta" non hanno alcuna specificità, e ciò nonostante, la convenuta non ha mancato di dar conto della bontà del proprio operato, rilevando come lecita la non automatica coincidenza della valuta con la data di esecuzione dell'operazione.

Quanto inoltre alla contestata applicazione di interessi superiori al tasso soglia e L. 108/2006, va osservato che la perizia stragiudiziale di parte depositata in atti, disattende esplicitamente le indicazioni della Banca d'Italia e ricomprende nel calcolo anche voci di costo non collegate all'erogazione del credito, ragion per cui, non può essere ritenuta quale principio di prova utile a dimostrare la bontà della domanda attrice, nonché della utilità ai fini decisori dell'invocata ammissione di ctu tecnica, invece inammissibile, come detto, per il relativo carattere esplorativo.

Anche la domanda diretta alla pronuncia di nullità delle fideiussioni prestate dagli attori e di illegittimità della revoca degli affidamenti, è stata dedotta in maniera generica e per di più non trova riscontro nella documentazione in atti.

Quanto alla questione nullità delle fideiussioni prestate dai garanti oppONENTI per violazione della normativa antitrust, in quanto stipulate in conformità alla schema di contratto predisposto dall'Abi nel 2003, sollevata dagli oppONENTI con la comparsa conclusionale depositata in data 10.06.2019, va osservato che la stessa è stata dedotta dai fideiussori attori non tanto in via di eccezione, al fine di paralizzare l'altrui pretesa creditoria, quanto quale domanda posta in via principale.

Invero in ordine a detta questione, il Tribunale adito, è incompetente *ratione materiae*. L'art. 33, secondo comma, della l. n. 287/90 prevede difatti testualmente che «le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni.».

Trattasi, in altri termini, di un caso di competenza funzionale e inderogabile, in quanto tale rilevabile d'ufficio, del Tribunale delle Imprese, competente per territorio, a decidere sulle azioni di nullità e risarcitorie relative alla violazione delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato.

Tra queste ultime rientra quindi anche quella promossa da parte attrice, dal momento che i garanti fanno valere, in via principale, la presunta nullità del contratto di fideiussione omnibus, per l'asserita violazione della normativa anticoncorrenziale, stante la conformità del modello sottoscritto all'archetipo ABI del 2003 (censurato col Provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005).

L'istituto di credito convenuto e la cessionaria intervenuta, non errano pertanto ad eccepire l'incompetenza per materia del Tribunale adito in ordine alla domanda di nullità in argomento, tuttavia, come rilevato nella qui richiamata ordinanza resa a verbale d'udienza del 26.02.2021, la questione circa la competenza sull'eccezione di nullità resta assorbita dalla ritenuta inammissibilità e infondatezza per la ritenuta inidoneità assertiva al riguardo.

Gli oppONENTI fideiussori, ancora una volta, soltanto meramente affermano di essere stati privati del diritto di scelta effettiva tra le soluzioni contrattuali che avrebbero dovuto essere in concorrenza tra loro, subendone un non meglio precisato danno.

Sull'argomento merita richiamare quanto affermato dalla più recente giurisprudenza, che si ritiene di condividere, secondo cui deve escludersi la nullità per violazione della normativa "antitrust" di cui alla legge n. 287/90 per quelle fideiussioni omnibus con testo conforme a quello predisposto dall'ABI, in considerazione che la conformazione standardizzata delle condizioni negoziali della fideiussione omnibus non è idonea a menomare il diritto di "scelta effettiva" del garante tra prodotti in concorrenza, dal momento che un siffatto diritto di scelta tra "prodotti in concorrenza" non sussiste affatto in capo al fideiussore (cfr. Trib. Verona sentenza n. 1534/2020).

In particolare è stato osservato che la concorrenza va tutelata nei confronti del cliente e non già nei confronti del fideiussore, che è terzo rispetto al rapporto bancario e non opera in un mercato *stricto sensu* concorrenziale.

La fideiussione è atto unilaterale proveniente dal fideiussore (e non già dalla Banca), che non è cliente dell'Istituto, trattandosi di soggetto evidentemente diverso da quello che usufruisce del credito garantito e, dunque, terzo rispetto allo stesso rapporto principale (cfr. Cass. 5833/2019).

E' stato osservato del resto che è dubbio che esista un "mercato delle fideiussioni" *stricto sensu* cui riferire il raggio d'azione della tutela antitrust, tenuto conto che, a fronte della concessione al cliente di un credito che la banca subordina al rilascio di una garanzia personale (cd. fideiussione "attiva"), il fideiussore non avrà concretamente modo di scegliere, tra più prodotti fideiussori in concorrenza, quello che ritiene a sé più favorevole, atteso che il solo modello di garanzia che non sarà rifiutato da quella banca (la sola – si badi – che concede il finanziamento al cliente) è quello che la banca stessa, nell'esercizio della sana e prudente gestione di cui all'art. 5 T.U.B., ritiene più idoneo a garantire il

soddisfacimento del proprio credito, restando del tutto irrilevante, in tale prospettiva, la circostanza che "altre" banche accettino eventualmente modelli di fideiussione omnibus non conformi al modello ABI e, quindi, meno stringenti di quello che la sola banca finanziatrice (essendo sempre unica, rispetto al singolo rapporto di finanziamento, la banca che concede credito al cliente) è disposta ad accettare (cfr. Tribunale di Verona sentenza 06.10.20).

Pertanto, in ragione di quanto precede, non è meritevole di condivisione l'assunto dei fideiussori attori, per cui sarebbero stati lesi nei loro diritti per il sol fatto che sarebbero lesi tutte le volte in cui viene legittimata l'adozione nei contratti bancari di clausole predisposte in attuazione di accordi che violano il libero gioco della concorrenza, con la conseguenza che, come si è detto, la decisione sulla competenza sull'eccezione di nullità della fideiussioni perché conformi al modello Abi, resta assorbita dalla ritenuta inammissibilità e infondatezza della stessa, in quanto priva di utile attività assertiva al riguardo.

La parte attrice erra poi nel sostenere che in ipotesi di nullità delle clausole contenute nelle predette fideiussioni, nulla sarà dovuto dal fideiussore alla Banca creditrice, difatti, come affermato con sentenza n. 9354/2019 del Tribunale di Roma, l'inserimento delle clausole contrattuali presenti nello schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003 nel contratto di fideiussione stipulato in favore di una banca, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, può determinare unicamente la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle relative clausole (articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI), sempre che il fideiussore abbia dato la prova che dette intese siano confluite nel contratto in questione e della lesione della sua libertà contrattuale.

Inoltre, come con chiarezza espositiva ha affermato il Tribunale di Treviso (sentenza m. 1632/2018), "un contratto che sia stato validamente perfezionato, presenti i requisiti strutturali di validità previsti dalla legge e non persegua in sé una causa illecita o immeritevole per l'ordinamento giuridico non può subire effetti invalidanti in dipendenza dell'accertamento della nullità o della caducazione di un rapporto giuridico diverso, intercorso tra terzi e dal quale non vi è prova sia derivato."

In sostanza, in ogni caso in cui manchi un concreto nesso di dipendenza o (quantomeno) un collegamento – da rilevarsi in concreto e nei termini sopra indicati – tra le intese ABI e il contratto di garanzia, quest'ultimo – seppur contenente clausole corrispondenti a quelle dello schema predisposto dall'ABI - deve essere ritenuto esente da vizi.

Si legge in particolare nella precitata sentenza del Tribunale di Treviso che "Nel negozio a valle, di contraenti intenzionati eventualmente ad attuare l'intesa illecita ve né solo uno ed è la banca; la funzione del negozio che è comune ad entrambi i contraenti è quella di garantire una certa operazione; le clausole di per sé (a prescindere cioè dalle illegittime intese a monte) non violano alcun requisito strutturale o di contenuto.

Non ricorrono perciò neppure le ipotesi di cui all'art. 1418 comma 2 c.c..

Il negozio a valle è lo sbocco delle intese anticoncorrenziali ma solo eventualmente per la banca, non per il cliente, ed in determinate circostanze può anche essere di pregiudizio che il motivo relativo ad una sola delle parti si rifletta in modo così radicale sul negozio concluso. Dunque non sussistono i presupposti per dichiarare che le garanzie di cui ci si occupa siano radicalmente nulle."

Pertanto, la nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, come ravvisato nel parere dall'AGCM del 22 agosto 2003, non può travolgere in alcun modo i contratti di fideiussione in cui non vi sia alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione delle imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né in quelli in cui non risulti che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con

terzi. Infatti, in tale circostanza, non può essere individuato nessun nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell'ABI, ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico.

Nella fattispecie, in assenza di un nesso di dipendenza funzionale tra il contratto di garanzia e l'intesa a monte che lo ha originato, il contratto di garanzia non può ritenersi viziato.

Detto ragionamento assume ancor più logica se coordinato con la derogabilità pattizia del termine di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c.

L'art. 1957, I co, c.c. individua un termine di decadenza relativo all'azione spettante al creditore che può essere validamente derogato dalle parti, comportando solamente "l'assunzione (volontaria) da parte del garante del maggior rischio insito nella persistenza longis temporibus della propria corresponsabilità patrimoniale" (cfr. Tribunale di Benevento sentenza n. 190/2017).

Tale deroga pertanto, pattizamente convenuta dalle parti, non necessariamente è ricollegata alla deroga che della disposizione è stata "concordata" dall'ABI e in assenza di prova in ordine al nesso di dipendenza fra la fideiussione e le intese Abi, così come nella fattispecie, il contratto di garanzia non può ritenersi inficiato da nullità.

Anche l'eccezione mossa in ordine alla nullità delle fideiussioni oggetto di giudizio per violazione dell'art. 1956 c.c. si rivela carente di utile supporto probatorio ai fini del relativo accoglimento, considerato che sarebbe stato onere degli attori oppositori dar prova del relativo fondamento.

La parte attrice non coglie nel segno neppure allorché eccepisce la carenza di legittimazione, chiedendone l'estromissione dal giudizio, dell'intervenuta **SOCIETA' CESSIONARIA**, alla quale, con contratto del 20 aprile 2018 la **BANCA ALFA**, ha ceduto, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge 30 aprile 1999 n. 130, a far data dal 23 aprile 2018, il credito per cui è causa nei confronti della società **SOCIETA' DEBITRICE, FIDEIUSSORE 1e FIDEIUSSORE 2**.

Per fugare ogni dubbio in punto di legittimazione attiva della predetta cessionaria, valga osservare che la stessa ha certo interesse a contraddire e a sostenere le ragioni della banca cedente, stante anche la paventata compensazione tra la somma che parte attrice chiede in ripetizione, rispetto al credito oggetto di cessione.

La domanda introdotta nei confronti della banca cedente, **BANCA ALFA**, ora fusa per incorporazione in **BANCA BETA**, si estende alla cessionaria; va rilevato peraltro, come osservato dalla stessa cessionaria, che ai sensi dell'art. 58, comma V, TUB, l'unico legittimato passivo appare proprio la cessionaria **SOCIETA' CESSIONARIA**, considerato che si è verificata la decadenza dalla facoltà di recesso che doveva essere esercitata entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari posti in essere nel caso di specie per la cessione e documentati in atti a cura dell'intervenuta.

L'attore pertanto sconta il difetto delle proprie generiche allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imponendosi il rigetto della domanda in quanto infondata.

III. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM n. 55/2014 e succ. mod., secondo lo scaglione di valore indicata dalla parte attrice nell'atto introduttivo, operando una riduzione dei valori medi per la fase istruttoria, stante l'intervenuta decisione a seguito di istruttoria solo documentale.

- PER QUESTI MOTIVI -

Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società **SOCIETA' DEBITRICE** e dai sigg.ri **FIDEIUSSORE 1e FIDEIUSSORE 2**, nei confronti di **BANCA ALFA**, ora fusa per incorporazione in **BANCA BETA**, con l'intervento ex art. 111 cpc di **SOCIETA' CESSIONARIA**, così provvede:

Sentenza, Tribunale di Firenze, Giudice Sabrina Luperini, n. 1623 del 11 giugno 2021

- 1) rigetta la domanda attrice;
- 2) condanna società **SOCIETA' DEBITRICE**, nella persona del legale rappresentante p.t., in solido ai relativi garanti, sigg.ri **FIDEIUSSORE 1e FIDEIUSSORE 2**, al pagamento delle spese di causa, che sono liquidate, in favore della parte convenuta, in complessivi € 9.000,00= per compensi, oltre rimborso forfettario spese, Iva e Cap come per legge, come in parte motiva.

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 14.55

Firenze, 11 giugno 2021

Il Giudice

dott. Sabrina Luperini

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS